



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice delegato,

letta l'istanza depositata in data 11.3.2022 dal liquidatore, il quale, premesso che tutte le attività di liquidazione sono state espletate, che è stato approvato il rendiconto finale del liquidatore e che sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale, chiede che venga accertata la completa esecuzione del concordato, precisando che non vi sono cauzioni da svincolare e che non risultano iscritte ipoteche a garanzia delle obbligazioni concordatarie;

visto il parere reso dal commissario giudiziale;

ritenuto che, nonostante il mancato richiamo da parte dell'art. 185, co. 2, l.f., deve reputarsi analogicamente applicabile al concordato preventivo la disposizione di cui all'art. 136, co. 3, l.f., in base alla quale il giudice delegato (e non il Tribunale, al quale è preclusa ogni ingerenza nella fase esecutiva del concordato preventivo), con decreto avente natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo (come tale, privo dei connotati della decisorietà e della definitività, non incidendo sui diritti soggettivi dei creditori: v. Cass. 23272/06, Cass. 16279/04 e Cass. 9583/97), deve accertare con decreto la completa esecuzione del concordato, ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (v. Trib. Arezzo, 28 settembre 2016, in www.unijuris.it, App. Milano, 14 gennaio 2011, in www.ilcaso.it, Trib. Terni, 28 giugno 2013);

osservato che, tra l'altro, una conferma della necessità di un decreto di "chiusura" del concordato preventivo può desumersi dall'art. 16 *bis*, co. 9 *quater*, del d.lgs. 179/2012, a norma del quale, conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deve depositare unitamente all'istanza di chiusura un rapporto riepilogativo finale;

dato atto che il liquidatore ha esposto di aver compiuto tutte le attività esecutive del concordato preventivo in epigrafe e che i creditori concorsuali sono stati soddisfatti, come comprovato dalla documentazione in atti;

rilevato che in data 26.3.2022 il commissario giudiziale dott. Leandro Campana ha reso parere favorevole alla chiusura del concordato preventivo;

osservato che il liquidatore non ha rappresentato la sussistenza di cauzioni da svincolare e di ipoteche iscritte a garanzia delle obbligazioni concordatarie;

visti gli artt. 136 e 185 l.f. ed il decreto di omologazione del concordato,

accerta

l'esecuzione del concordato preventivo proposto dalla Angeletti Gianfranca & C. S.n.c., omologato dal Tribunale con decreto del 02/03/2016;

dispone

l'archiviazione del fascicolo della procedura;

manda

alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento a norma del combinato disposto degli artt. 136, co. 4 e 17, co. 2 e 3, l.f..

Si comunichi.

Terni, 1/04/2022

Il Giudice delegato
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli